

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2205

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati DI PIAZZA, LAURICELLA e MACCHIAVELLI

Presentata il 25 marzo 1965

Norme integrative della legge 14 novembre 1961, n. 1268
sulla costituzione dell'Ente autonomo del Porto di Palermo

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la legge del 4 gennaio 1961, n. 1268, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica in data 13 dicembre 1961, veniva costituito l'Ente autonomo del porto di Palermo e venivano emanati provvedimenti per l'esecuzione del piano regolatore delle opere portuali.

Come si rileva dalla relazione alla proposta di legge presentata il 17 luglio 1959 dai deputati Gioia, Petrucci, Aldisio, Giglia, Romano, Mattarella e Bontade, la funzione dell'Ente « è quella di organo propulsore per la dotazione assolutamente indispensabile di un adeguato numero di mezzi meccanici e di impianti fra i più moderni, ma deve anche essere quella di organo coordinatore: ovverosia accentuare, entro i limiti del possibile tutte le attività essenziali e tutti i servizi portuali che vanno dalla gestione diretta della stazione marittima e dei mezzi meccanici, a quella delle operazioni di imbarco e sbarco, oltre che del previsto deposito franco e dei magazzini generali con il completamento degli impianti frigoriferi ».

È, pertanto, del tutto evidente quale sia lo scopo prefisso dal legislatore: né può mettersi in dubbio come le norme dettate dalla norma legislativa in questione siano, in rapporto ai tempi di promulgazione, di notevole rilievo.

Tuttavia deve riconoscersi che il processo evolutivo in corso ha determinato e determini

un nuovo e diverso assetto dell'Ente porto. Infatti questo primo periodo di vita dell'ente ha dimostrato che le sue funzioni istituzionali possono e debbono essere dilatate con l'assunzione diretta dell'apprestamento delle opere e delle attrezzature portuali in modo da consentire il massimo impiego di tutte le forze attive che attualmente gravano passivamente sulla economia siciliana.

Emerge — in breve — la necessità di conferire all'Ente autonomo del porto di Palermo un potere di iniziativa che non debba necessariamente articolarsi con forme e caratteristiche di attività esterna, ma impegnarsi responsabilmente in un ciclo economico che dallo stesso ente venga determinato e programmato.

Tutto ciò è conforme alla natura dei più moderni enti economici che istituzionalmente interferiscono nell'economia nazionale pur conservando inalterata una loro propria autonomia in ogni senso.

Parallelamente va considerato che nell'ultimo quinquennio, coerentemente ai principi informatori di una economia programmata, anche in vista della dilatazione del Mercato comune europeo, ha preso sempre più consistenza un nuovo e diverso assetto dei fattori produttivi e della loro articolazione nella vita del paese. Ne sono riprova evidente non soltanto la costituzione di enti economici con base di attività sempre più larga e con sfera d'azione sempre più perspicua, ma anche la

istituzione di organismi consortili che, caso per caso, prevedono o la pubblicizzazione di iniziative che non possono essere rimesse alla esclusiva discrezionalità privatistica, e la convergenza di interessi pubblici e privati con un campo d'azione di maggiore e migliore rendimento. L'esperienza recente ha dimostrato come, per l'appunto, tali forme consortili possano superare quelli che apparivano limiti invalicabili in un sistema di economia chiusa e controllata. Non solo: ma ha evidenziato come la soluzione di problemi che investono la collettività e il mondo del lavoro in particolare non può essere rimessa alla discrezionalità di singoli organismi inadeguati o impossibilitati alla soluzione di problemi di vasto respiro.

Tali considerazioni vanno tenute presenti per quanto in particolare riguarda l'Ente autonomo del porto di Palermo e la sua articolazione nella vita economica dell'isola e del paese in un momento di eccezionale congiuntura economica. È, infatti, pacifico che, in virtù della precitata legge 14 novembre 1961, n. 1268, l'Ente, che istituzionalmente è legittimato ad iniziative incentive, rimane sostanzialmente estraneo alla partecipazione diretta, con quelle limitazioni che distinguono le due diverse e talora contrapposte figure giuridiche del gestore e dell'imprenditore.

Potrebbe forse, contestarsi che l'Ente in sé, per la sua natura istituzionale e, soprattutto, per la sua struttura economica non può essere assunto oltre che a promotore, anche a realizzatore di particolari iniziative: ma a tutto ciò deve contrapporsi la necessità di rimettere alla responsabilità dell'ente stesso un potere di compartecipazione ad iniziative che validamente esprimano una soluzione di problemi economici e sociali di primo piano. Donde l'opportunità che l'Ente autonomo del porto di Palermo sia facultato a costituire e a partecipare a consorzi, sia pubblici che privati che ab-

biano la finalità di procedere alla esecuzione delle opere e delle attrezzature di cui all'articolo 2, lettera b), della legge 14 novembre 1961, n. 1268.

Né può ritenersi pleonastico tale ampliamento dei poteri dell'ente solo che si consideri come la relazione dei presentatori accenti l'esclusiva caratteristica di « organo propulsore » e « coordinatore » dell'ente: limitando, così, in una disciplina esclusivamente amministrativa un potere di iniziativa che partecipi al dominante processo di incentivazione e di pubblicizzazione programmatica dell'economia nazionale.

Va, infine, sottolineato come l'emendamento aggiuntivo proposto miri a risolvere adeguatamente la crisi del porto di Palermo e la conseguente crisi dell'economia marittima dell'isola che investe vastissimi settori e, soprattutto, snatura la funzione di raccordo che il porto di Palermo deve esprimere nel cuore del bacino del Mediterraneo.

Per quanto attiene all'esame di merito in ordine alla istituzione e alla formazione dei consorzi, si ritiene opportuno proporre la modifica del testo dell'articolo 11, lettera A. Infatti una materia di tanto rilievo deve essere espressamente prevista nel novero delle attribuzioni e delle competenze del consiglio di amministrazione: e si è voluto ricondurre l'emendamento aggiuntivo sotto la lettera A per confermare i poteri di approvazione del Ministro per la marina mercantile in vista della eccezionalità di una disciplina che preventivamente detta il limite del parere vincolante.

Tutto ciò a conferma di un doveroso rispetto per la pubblica amministrazione che può e deve esercitare la più rigorosa tutela di interessi che investono un preminente settore dell'economia nazionale.

Per tali considerazioni vorranno gli onorevoli colleghi accogliere con ogni benevolenza la presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

All'articolo 2 della legge 14 novembre 1961, n. 1268, è aggiunta la seguente lettera *n*):

« *n*) provvedere in proprio alla realizzazione delle opere, delle attrezzature e dei mezzi fissi e galleggianti intesi alla maggiore funzionalità del porto, partecipando anche alla istituzione e alla formazione di consorzi pubblici o privati con prevalente partecipazione pubblica al fine di programmare e realizzare le opere e le attrezzature che interessino il porto di Palermo ».

ART. 2.

L'articolo 11, lettera *a*) viene così modificato:

« *a*) vigila sull'attività dell'Ente, fissandone le direttive di massima ed esprime il proprio parere vincolante per la materia di cui all'articolo 2, lettera *n*) ».